



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE ASSUNTA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N.108 DEL 27/05/2026**

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Istituzione e presupposto d'imposta
Art. 3	Soggetto attivo, soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari
Art. 4	Esenzioni
Art. 5	Misura dell'Imposta
Art. 6	Obblighi del gestore
Art. 7	Versamenti dell'imposta
Art. 8	Controllo e accertamento imposta
Art. 9	Sanzioni
Art.1 0	Riscossione coattiva
Art.11	Rimborsi
Art.1 2	Contenzioso
Art.1 3	Tavolo tecnico consultivo
Art.1 4	Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno.
2. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, il soggetto attivo, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni e riduzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, dei gestori delle piattaforme telematiche e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 – Istituzione e presupposto d'imposta

1. L'imposta di soggiorno è disciplinata dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dall'art. 4 comma 5 ter del Decreto-legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
3. Il presupposto impositivo è costituito dal pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, situate nel territorio del Comune di Ercolano quali campeggi, agriturismi, strutture di turismo rurale, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case e appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico - alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, alberghi diffusi e comunque a tutte le strutture ricettive di cui alla Legge Regionale in materia di turismo, nonché le locazioni ad uso turistico di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 comma 5 ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Ercolano.

Art. 3 – Soggetto attivo, soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Ercolano.
2. Il soggetto passivo dell'imposta è la persona che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 3 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Ercolano. Tale soggetto corrisponde l'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernotta o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.
3. Ai sensi dell'art.4, comma 1-ter del D.Lgs 14 marzo 2011, n.23, come modificato dall'articolo 180 del D.L. 34 del 19.05.2020 (convertito con L. n. 77/2020), e dell'art.4, comma 5-ter, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50 il soggetto responsabile degli obblighi, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento è il gestore, a qualsiasi titolo, della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, o i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale, e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'articolo 4, comma 5 – bis del D. Lgs. 50/2017 convertito nella Legge n. 96/2017.
4. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Ercolano, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check-in/check-out nella struttura ricettiva. In tal caso, il soggetto assume il ruolo di responsabile della riscossione e del versamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il 18° anno di età;
 - b) i residenti nel Comune di Ercolano;

- c) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - d) i pazienti in trattamento sanitario in day-hospital presso strutture sanitarie del territorio comunale;
 - e) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente. Qualora il paziente fosse un minore, l'esenzione è estesa ad entrambi i genitori accompagnatori;
 - f) i rifugiati politici;
 - g) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - h) le persone con una percentuale di disabilità pari o superiore al 65% con il riconoscimento di cui alla l. 104/1992 oppure per i cittadini stranieri il riconoscimento da omologhe legislazioni che presentino idonea documentazione;
 - i) il personale docente della scuola nazionale, europea e internazionale di qualunque grado e ordine, nello svolgimento dell'attività di accompagnatori;
 - j) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - k) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa percependo regolare retribuzione;
 - l) le persone ospitate dalle strutture ricettive a titolo gratuito su richiesta dell'Amministrazione comunale o di altro ente pubblico (in tal caso previo preventivo assenso del Comune di Ercolano) per finalità di promozione e sviluppo del territorio cittadino.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla presentazione, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, che ne conserverà copia, di apposita dichiarazione autocertificata, resa in base alle disposizioni di cui al DPR 445/2000, sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune (ALLEGATO A), in cui si dovrà specificare lo status corrispondente, fatta eccezione per l'esenzione di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo.
4. Le esenzioni di cui al comma 1 punti d) ed e) sono subordinate, oltre alla autodichiarazione debitamente sottoscritta, anche ad apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
5. L'applicazione dell'esenzione di cui al punto f) è subordinata alla presentazione del tesserino attestante lo status di rifugiato politico rilasciato dalla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale.

Art. 5 – Misura dell'Imposta

1. La misura dell'imposta, già stabilita con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 07/10/2021, determinata per persona e per pernottamento, è graduata e commisurata secondo le sotto indicate fasce:
 Fascia A alberghi, residenze turistico - alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Ercolano: € 2,00 al giorno relativo al singolo pernottamento di 1 persona per un massimo di 15 giorni.
 Fascia B Ostelli: € 0.50 al giorno relativo al singolo pernottamento di 1 persona per un massimo di 7 giorni.
2. Eventuali successive variazioni tariffarie saranno determinate con Delibera di Giunta.

Art. 6 – Obblighi del gestore

1. I gestori delle strutture di cui all'art. 2 del presente regolamento sono tenuti a garantire l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, e a rendicontare al Comune il relativo incasso. A tal fine i gestori sono tenuti a:
 - a) dare informazione, con adeguate forme di pubblicizzazione, ai propri clienti sulle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno, l'entità, le esenzioni e le sanzioni previste, istituendo, a tal fine, anche appositi spazi. A tal fine il Comune può fornire, a richiesta dei gestori, layout informativi da utilizzare;
 - b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno al momento della partenza del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza emettendo una ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA";
 - c) acquisire e conservare la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'articolo 4;
 - d) far compilare all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta l'apposito modulo predisposto a tal fine, comunicando all'Ente Comunale le generalità dell'ospite (ALLEGATO B);
 - e) segnalare il rifiuto nel caso in cui l'ospite si rifiuti sia di versare l'imposta sia di compilare il modulo.
2. I gestori per poter adempiere agli obblighi del presente regolamento sono tenuti a registrarsi presso l'apposito portale web messo a disposizione dall'Ente.
3. I gestori, mediante il portale di cui al comma 2 del presente articolo, comunicano al Comune di Ercolano, entro 24 ore dall'arrivo:
 - il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
 - il relativo periodo di permanenza;
 - il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
 - il numero di pernottamenti per i quali l'imposta è stata assolta preventivamente;
 - il numero di pernottamenti esenti dal pagamento;
 - l'imposta dovuta;
 - gli estremi del riversamento delle somme al Comune;
 - le informazioni identificative del/dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica.

Tali adempimenti sono propedeutici al corretto versamento del tributo, nonché fondamentali per garantire una gestione contabile analitica di quanto dovuto.
4. I gestori sono obbligati a versare mensilmente al Comune le somme riscosse, esclusivamente tramite il portale telematico messo a disposizione dall'Ente. Propedeutico al versamento periodico è la contestuale comunicazione oggetto dell'importo versato, contenente il riepilogo mensile delle informazioni di cui al precedente comma 3. Qualora ciò non fosse possibile per problemi tecnici imputabili alla piattaforma si potrà procedere al riversamento mediante bonifico sull'apposito conto corrente, intestato al Comune di Ercolano. In tal caso la causale del riversamento deve contenere le seguenti indicazioni:
 - denominazione o ragione sociale e codice fiscale della struttura ricettiva che effettua il riversamento;
 - "versamento imposta di soggiorno";
 - mese ed anno di riferimento.
5. In caso di mancanza di ospiti presso la struttura, la comunicazione di pagamento a zero andrà comunque trasmessa. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Cultura, Eventi e Turismo del Comune di Ercolano il periodo di chiusura via PEC al seguente indirizzo: protocollo.ercolano@legalmail.it
6. I gestori della struttura ricettiva, ovvero i soggetti responsabili degli obblighi tributari sono responsabili della presentazione della dichiarazione annuale prevista dall'articolo 4 comma 1 ter, del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020

n. 34 come convertito con Legge n.77/2020, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento. La dichiarazione va presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

7. I gestori, in sede di iscrizione al portale, devono inserire il codice identificativo di struttura ricettiva CIN. Lo stesso codice dovrà essere inserito dal gestore in ogni inserzione o pubblicità. Lo stesso obbligo è posto a carico dei portali telematici di intermediazione per la pubblicazione di qualsiasi annuncio online.
8. I gestori sono tenuti ad esporre e rendere ben visibile, all'esterno della propria struttura ricettiva il codice identificativo di struttura, secondo le modalità stabilite dalla legge.
9. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.
10. Per i soggiorni effettuati a cavallo del mese il versamento va fatto in relazione al mese in cui il soggiorno termina.
11. In caso di mancato pagamento da parte del cliente soggetto passivo d'imposta, il gestore della struttura ricettiva è comunque tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
12. Il gestore dovrà conservare la relativa documentazione per cinque anni per poterla esibire a richiesta del Comune, in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.

Art. 7 – Versamenti dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art. 3 comma 2, entro il termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato, il quale è tenuto al versamento delle somme al Comune di Ercolano.
2. Il gestore della struttura ricettiva non invia al Comune di Ercolano le quietanze relative ai singoli ospiti, ma è tenuto a conservare le predette quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 4 per un periodo di cinque anni.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua, con cadenza mensile, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 15 del mese successivo a quello del mese di riferimento, secondo le modalità indicate all'art 6 comma 4 del presente regolamento.
4. I riversamenti al Comune, per ciascuna struttura ricettiva, devono essere effettuati esclusivamente mediante l'applicativo in uso.

Art. 8 – Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune di Ercolano effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno nonché delle comunicazioni/dichiarazioni di cui al precedente articolo 6, secondo le disposizioni normative vigenti, nonché del presente regolamento.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo anche mediante l'utilizzo dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione, l'Amministrazione potrà:
 - a) invitare i soggetti passivi, i soggetti responsabili degli obblighi tributari e i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche, così come i soggetti che incassano il canone o corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nelle locazioni brevi, gli esercenti attività di intermediazione immobiliare, e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'articolo 4, comma 5 – bis del D. Lgs. 50/2017 convertito nella Legge n. 96/2017 ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti l'imposta applicata e pagata ed i versamenti effettuati al Comune;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive, ai gestori delle piattaforme telematiche e agli esercenti attività di intermediazione immobiliare, ai soggetti responsabili degli obblighi tributari, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. e all'art.1. commi 792 e seguenti della Legge 160/2019 e ss.mm.ii.
4. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 6, comma 6, nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati obiettivi e notizie comunque raccolte o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio di aziende specializzate nella ricerca ed analisi di dati, della Polizia Locale, dello Sportello Unico delle Attività Produttive e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web" della Polizia di Stato, così come previsto dall'art. 13-quater, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii.

Art. 9 – Sanzioni

1. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art. 3 del presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti Legislativi 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473, D.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 25% dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 87 del 2024.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 6 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, ex art. 180, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.
4. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art. 3, del presente regolamento, in caso di violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzione dell'imposta di soggiorno, sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per la mancata acquisizione del codice identificativo di struttura, di cui all'art.6, commi 7 e 8, si applica la sanzione pecuniaria da € 800 a € 8000, mentre per l'omessa esposizione e/o indicazione del suddetto codice si applica la sanzione pecuniaria da € 500 a € 5000, ai sensi del art. 13-ter decreto-legge n. 145/2023. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, nonché per le violazioni degli obblighi del gestore di cui all'art 6, non diversamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Per l'omesso accredito al portale web di cui all'art. 6 comma 2, del presente Regolamento, da parte del titolare della struttura ricettiva o della locazione turistica, si applica, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L.gs. n.267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione, di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art 16 della Legge n.689/1981.

Art. 10 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse

coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore.

Art. 11 – Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Ercolano.
2. Non si procede al rimborso d'imposta per importi pari o inferiori a euro 16,53.
3. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma 1 non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 220/2023.

Art. 13 – Tavolo tecnico consultivo

1. L'Amministrazione comunale convoca un tavolo tecnico composto da delegati propri e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare.
2. Lo stesso tavolo tecnico svolge funzioni propositive, consultive e di studio nell'elaborazione di politiche di promozione e sviluppo delle attività economiche connesse con il settore turismo ed alle quali saranno destinate le somme determinate dalla Giunta Comunale.
3. Alla convocazione e definizione della composizione del tavolo tecnico provvedono gli Assessorati alla Cultura e Turismo e l'Ufficio Cultura, Eventi e Turismo.

Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini stabiliti per il versamento dell'imposta.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e in particolare i decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, il D.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, l'art. 1 commi dal 158 al 171 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate tributarie dell'Ente.